



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI  
COOPERATIVI, LE SOCIETÀ E IL SISTEMA CAMERALE  
Ex Divisione III - Sistema Camerale

ALLE CAMERE DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
00187 ROMA  
PEC: [unioncamere@cert.legalmail.it](mailto:unioncamere@cert.legalmail.it)

A INFOCAMERE S.C.P.A  
VIA G. B. MORGAGNI, 13  
00161 ROMA  
PEC: [protocollo@pec.infocamere.it](mailto:protocollo@pec.infocamere.it)

**Oggetto: Art. 10-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2020) - Ravvedimento operoso**

---

L'articolo 10-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301), ha abrogato il comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il quale limitava alcune fattispecie di ravvedimento operoso ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, in alcuni casi, a quelli amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In particolare il comma 1-bis dell'art. 13 prevedeva che *“le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli”* e, pertanto, la sua abrogazione sembra ampliare e consentire anche al diritto annuale il regime del ravvedimento previsto dalle lettere b-bis), b-ter) e b-quater).

A seguito di alcune richieste di chiarimenti in merito all'applicabilità di questa modifica normativa introdotta dall'art. 10-bis del decreto legge in oggetto, al momento questo Ministero non può che confermare la posizione espressa nelle precedenti note n. 62417 del 30.12.2008, n. 172574 del 22.10.2013 e n. 16919 del 06/02/2015, con le quali si è ritenuto che le modifiche dell'articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997 non hanno un automatico effetto di modifica del comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 6 del decreto 27 gennaio 2005, n. 54, *“Regolamento sull'applicazione delle sanzioni in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale”*, con il quale si disciplina la possibilità dell'impresa di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n.



472/1997, definendo nel dettaglio le misure ridotte della sanzione applicabile alle stesse imprese in caso di ravvedimento.

Al riguardo si ritiene utile precisare che è intenzione di questo Ministero uniformare la disciplina sanzionatoria applicata al diritto annuale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in occasione dell'emanazione del nuovo regolamento di cui all'articolo 18, commi 7 e 8, della legge n. 580/93.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianluca Scarponi*)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Scarponi", with a small "G" in a square box to the left of the first letter.